



REGOLAMENTO SULL'USO DEL MARCHIO E SULLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO-CAMASTRA.

Art. 1 Finalità

1. Le azioni di informazione e comunicazione sugli interventi del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra mirano ad aumentare la conoscenza e la trasparenza dell'azione della Regione Basilicata e a dare in tutti i territori interessati un'immagine omogenea degli interventi in itinere.
2. Le azioni di informazione e comunicazione oggetto del presente Regolamento hanno lo scopo, inoltre, di favorire la massima trasparenza ed evidenza delle opportunità offerte e degli interventi realizzati mediante il Programma Operativo Val d'Agri.
3. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del marchio e le azioni di comunicazione e informazione del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra (in breve P.O. Val d'Agri e di seguito indicato anche come Programma Operativo) per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento del Programma, degli Enti e dei territori che esso coinvolge.
4. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d'uso del marchio, le modalità di riproduzione ed i controlli sono dettate esclusivamente dal presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari delle azioni di informazione e comunicazione

1. I destinatari delle azioni di informazione e comunicazione oggetto del presente regolamento e sopra esplicitate sono principalmente:
 - le autorità locali e le altre autorità pubbliche competenti;

- gli operatori della P.A. locale;
- le organizzazioni professionali e gli ambienti economici;
- le parti economiche e sociali;
- le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi che operano per la tutela e lo sviluppo del territorio;
- gli operatori o i promotori dei progetti;
- i potenziali beneficiari finali;
- la stampa in generale;
- l'opinione pubblica sul ruolo del Programma Operativo per il territorio;

Art. 3 Campo di applicazione

1. La pubblicità in loco del marchio e delle azioni di comunicazione e informazione messe in campo dalla Regione Basilicata - Struttura di Progetto "Val d'Agri" spettano alle autorità territoriali (Comuni e Comunità Montane) e a tutti i soggetti interessati per l'esecuzione degli interventi a valere sul Programma Operativo Val d'Agri. Essa viene effettuata di concerto con la Struttura di Progetto "Val d'Agri", che viene informata anche delle eventuali azioni singolarmente adottate per questo fine.

Art. 4 Titolarità del marchio

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del marchio sono di proprietà esclusiva della Regione Basilicata, con sede in v.le della Regione Basilicata, 1 - 85100 – Potenza.

Art. 5 Descrizione del marchio

1. Il marchio del P.O. Val d'Agri è caratterizzato da elementi altamente identificativi che esprimono e racchiudono in sintesi tutte le definizioni proprie del Programma. Il marchio, in particolare, è costituito da un visual composto da una "P" (Programma) e da 4 componenti grafiche ben definite e cromaticamente differenti che abbracciano in un vortice sistemico la "O" di Operativo. Le 4 componenti rappresentano il senso del sistema, dell'agire comune, ma anche l'azione di reimmissione nel territorio di quelle risorse derivate dalla trivellazione petrolifera. I differenti cromatismi delle 4 componenti grafiche, inoltre, contraddistinguono le 4 linee di intervento previste

dal programma, così come specificato a pag. 2 del Manuale di applicazione del marchio (*allegato 1*). Al centro del territorio e (la "O") è rappresentata in maniera diretta l'azione della Regione Basilicata (Ente gestore del programma) con l'applicazione degli elementi identificativi che caratterizzano il logo della Regione Basilicata: i quattro fiumi Basento, Sinni, Bradano e Agri. Il logotipo prevede la esplicitazione delle due sigle (Programma Operativo) e delle quattro aree territoriali interessate dal programma (Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra).

2. Il simbolo e il logotipo devono essere sempre ed esclusivamente abbinati.
3. La rappresentazione del marchio con la descrizione e i principali dati tecnici sono contenuti nel documento "Manuale di applicazione del Marchio del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra" (*allegato 1*), facente parte integrante del presente Regolamento. Il documento ed alcune versioni del marchio sono resi disponibili sul sito Internet del Programma Operativo (www.povaldagri.basilicata.it) per favorirne la corretta fruizione da parte di grafici, professionisti, agenzie, tipografie che, previa autorizzazione da parte della Regione Basilicata - Struttura di Progetto "Val d'Agri", devono riprodurre il marchio a fini promozionali e divulgativi.
4. Il Dirigente della Struttura di Progetto "Val d'Agri" può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche che si rendano necessarie per comprovati motivi tecnici, come per esempio la riproduzione del marchio in alcuni timbri.

Art.6

Modifiche e Tutela del marchio

1. Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo o revisioni grafiche del marchio sono disposte dalla Regione Basilicata mediante Delibera di Giunta regionale e su esclusiva proposta del Dipartimento Presidenza della Giunta – Struttura di Progetto "Val d'Agri", con conseguente adeguamento del presente Regolamento.
2. La Regione Basilicata tutela il marchio del Programma Operativo Val d'Agri da contraffazioni o alterazioni (di qualsivoglia natura o provenienza) intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 7

Coordinamento interno

1. Alla Struttura di Progetto "Val d'Agri" spetta il coordinamento dell'utilizzo del marchio all'interno di tutti gli Uffici Regionali e su tutti i supporti di "*corporate image*" (carte da lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l'identità visiva aziendale) siano essi prodotti internamente o da fornitori esterni, secondo le specifiche dettate "Manuale di applicazione del marchio del P.O. Val d'Agri" (*allegato 1*).

Art. 8

Utilizzo del marchio ad opera di soggetti esterni

1. L'utilizzo del marchio da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dalla Regione Basilicata – Struttura di Progetto "Val d'Agri".
2. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, di una delle tipologie di sostegno finanziario previste dal Programma (contributi, sponsorizzazioni, convenzioni, bandi settoriali, borse di studio, finanziamenti) la deliberazione della Giunta o la determinazione della dirigenza obbliga automaticamente all'uso del marchio del Programma. Il soggetto è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del marchio secondo le modalità indicate nel successivo art. 12 e nel "Manuale di applicazione del marchio del P.O. Val d'Agri" (*allegato 1*).
3. In tutti gli altri casi in cui la concessione del marchio non sia contestuale ad altro atto della Giunta o della dirigenza della Struttura di Progetto Val d'Agri, spetta alla medesima Struttura di Progetto autorizzare l'uso del marchio previa richiesta dell'interessato e secondo le modalità di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.
4. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.
5. L'autorizzazione non viene concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione di tale marchio o logotipo similare.

Art. 9

Rilascio del marchio

1. Il rilascio del marchio va richiesto compilando l'apposito modulo disponibile sul sito Internet del Programma o presso la Struttura di Progetto "Val d'Agri".
2. La Struttura, accertate le finalità, gli obiettivi ed il contesto di applicazione e diffusione, entro 15 giorni autorizza l'uso del marchio.
3. Dal momento del ricevimento il soggetto terzo può iniziare ad utilizzare il marchio. La Struttura di Progetto "Val d'Agri", può richiedere la presentazione delle bozze degli stampati al fine di verificare la correttezza della riproduzione.
4. La riproduzione o l'utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente Regolamento comportano la revoca, da parte della Regione Basilicata - Struttura di Progetto "Val d'Agri", dal diritto all'utilizzo del marchio con effetto immediato.
5. Per i soggetti di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento, il mancato utilizzo del marchio, la sua errata riproduzione o il suo utilizzo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente Regolamento e nel relativo Manuale di Applicazione comportano la riduzione e/o la revoca del finanziamento erogato per le specifiche azioni/attività a valere sul Programma Operativo.

Art. 10
Utilizzo del marchio in Internet

1. Il *link* da parte di altri siti al sito del Programma Operativo Val d'Agri è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione "Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra" oppure, se lo spazio a disposizione non lo consente, "Programma Operativo Val d'Agri", purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.
2. È vietato l'inserimento di pagine del sito del Programma Operativo all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. "*framing*").
3. L'utilizzo del marchio del Programma Operativo "Val d'Agri" come *link*, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato secondo la procedura descritta all'art.9 per il rilascio del marchio, ad esclusione dei casi in cui ad attivare i *link* siano amministrazioni pubbliche.
4. Nella riproduzione del marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
5. In ogni caso la presenza del marchio non rende responsabile la Regione Basilicata – Struttura di Progetto "Val d'Agri" dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.
6. La Regione Basilicata – Struttura di Progetto "Val d'Agri" si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i *link*.

Art. 11
Responsabilità conseguenti all'utilizzo del marchio

1. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del marchio sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevata la Regione Basilicata e la Struttura di Progetto "Val d'Agri" da ogni responsabilità.

Art. 12
Attuazione delle azioni di informazione e comunicazione

1. Le azioni di informazione e comunicazione oggetto del presente Regolamento sono realizzate dalla Struttura di Progetto "Val d'Agri" con il supporto degli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma di cui alla DGR 838/2003.
2. I Comuni designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. I Sindaci comunicano alla Struttura di Progetto "Val d'Agri" i nominativi.

3. In occasione delle riunioni del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio previsto dall'Accordo di Programma Quadro di cui alla DGR 838/2003, la Struttura di Progetto "Val d'Agri" informa i membri sull'attuazione del presente Regolamento e delle attività ad esso connesse.
4. La Struttura di Progetto "Val d'Agri", oltre ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi, si adopera per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario inerente il Programma Operativo realizzato direttamente e svolge compiti di supervisione e supporto per il materiale informativo pubblicitario inerente il P.O. e realizzato da parte dei Comuni e degli diversi Uffici della Regione Basilicata.
5. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dal Programma Operativo Val d'Agri, sugli interventi realizzati ed i risultati conseguiti, la Struttura di Progetto "Val d'Agri" informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa sia direttamente sia mediante il supporto dell'Ufficio Stampa Regionale.
6. Alla Struttura di Progetto "Val d'Agri" è affidato il compito di realizzare ed aggiornare continuamente il portale del Programma Operativo (www.povaldagri.basilicata.it), garantendo un raccordo continuo con il portale regionale www.basilicata.net.it.

Art. 13

Allestimento dei materiali per le azioni di informazione e comunicazione

1. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:
 - per quanto concerne tutti gli investimenti in infrastrutture, sia finanziati che cofinanziati, di qualsiasi importo:
 - cartelloni fissi in loco per l'intera durata dei lavori;
 - targhe esplicative permanenti.
 - per quanto concerne le azioni finanziate e cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
 - far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dal P.O. Val d'Agri;
 - utilizzo del marchio del Programma Operativo su tutti i materiali distribuiti e di pubblicizzazione dell'iniziativa, compresi i supporti digitali, i bandi e gli avvisi pubblici;
 - per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario del Programma:
 - cartelloni fissi in loco per l'intera durata di eventuali lavori infrastrutturali legati all'investimento;
 - targhe esplicative permanenti.
 - far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'iniziativa finanziata dal P.O. Val d'Agri.
2. Tutti i materiali informativi e pubblicitari devono essere allestiti sui format specifici riportati nel Manuale di applicazione del marchio del Programma Operativo Val d'Agri (*allegato 1*).

3. Su richiesta dei soggetti beneficiari destinatari delle azioni di informazione e comunicazione individuate nel presente Regolamento, la Struttura di Progetto “Val d’Agri” svolge azioni di supporto e assistenza per l’allestimento dei materiali informativi e pubblicitari.
4. **Cartelloni** – I cartelloni fissi previsti all’art. 13 comma 1 vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati progetti di investimento infrastrutturale o interventi infrastrutturali connessi agli investimenti produttivi, sia finanziati che cofinanziati. I cartelloni devono attenersi strettamente ai format elaborati nel Manuale di applicazione del marchio del Programma Operativo Val d’Agri alla voce Cartellonistica (*allegato 1 – tavola 22*). I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe esplicative secondo le indicazioni del successivo comma 5 del presente articolo. Le dimensioni reali dei cartelloni devono essere commisurate all’importanza della realizzazione. La loro posizione deve essere altamente visibile rispetto ai flussi di passaggio. Il format digitale con estensione “.pdf” è disponibile sul sito del Programma Operativo Val d’Agri. Ulteriori versioni digitali sono richiedibili direttamente alla Struttura di Progetto “Val d’Agri”.
5. **Targhe esplicative** – Le targhe esplicative previste all’art. 13 comma 1 vengono installate in maniera permanente nei luoghi in cui sono realizzati progetti di investimento infrastrutturale o interventi infrastrutturali connessi agli investimenti produttivi, sia finanziati che cofinanziati. Le targhe sostituiscono i cartelloni di cui al comma 4 del presente articolo. Esse devono attenersi strettamente ai format elaborati nel Manuale di applicazione del marchio del Programma Operativo Val d’Agri alla voce Cartellonistica (*allegato 1 – tavola 22*). Le dimensioni reali delle targhe devono essere commisurate all’importanza della realizzazione. La loro posizione deve essere altamente visibile rispetto al flusso di passaggio. Il format digitale con estensione “.pdf” è disponibile sul sito del Programma Operativo Val d’Agri. Ulteriori versioni digitali sono richiedibili alla Struttura di Progetto “Val d’Agri”.
6. **Manifesti e bacheca istituzionale** - Per informare i beneficiari ed informare l’opinione pubblica sugli eventi, le azioni ed il ruolo svolto dal Programma Operativo Val d’Agri per lo sviluppo del territorio, la Struttura di Progetto “Val d’Agri” dispone l’affissione di manifesti e materiale informativo all’interno dei 30 Comuni del comprensorio. A tale scopo sono state ideate e predisposte bacheche istituzionali così come previste nel Manuale di applicazione del marchio del Programma Operativo Val d’Agri alla voce Cartellonistica (*allegato 1 – tavola 20*). Le bacheche, collocate in ciascun Comune del comprensorio nei punti di maggior afflusso e transito cos’ come indicato dai rispettivi Sindaci, sono di proprietà della Regione Basilicata – Struttura di Progetto “Val d’Agri”. Responsabile della bacheca è il referente comunale di cui all’art. 12 comma 2 del presente Regolamento, il quale supporta la Struttura di Progetto Val d’Agri nell’aggiornamento dei contenuti ed è responsabile di eventuali contenuti non istituzionali inerenti il Programma Operativo. Il referente comunale, inoltre, vigila sullo stato manutentivo della bacheca e ne segnala eventuali danni alla Struttura di Progetto “Val d’Agri”. Le bacheche sono esclusivamente dedicate al Programma Operativo ed è fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzarle per altri fini, comprese informazioni di natura diversa da quelle inerenti il P.O. Val d’Agri, se non dietro espressa autorizzazione da parte della Struttura di Progetto “Val d’Agri”.
7. **Cartellonistica territoriale** – Per contribuire a realizzare le finalità di cui all’art. 1 del presente Regolamento, è prevista l’installazione di una *cartellonistica territoriale coordinata* lungo principali vie di ingresso nel comprensorio interessato dal Programma Operativo. Secondo quanto previsto all’interno del Manuale di applicazione del marchio del P.O. Val d’Agri (*allegato 1 – tavola 23*) sono previste tre tipologie di cartelloni territoriali:

- cartello comprensorio (da realizzarsi a cura della Struttura di Progetto “Val d’Agri” e da installare sulle principali arterie stradali di ingresso al comprensorio dei 30 Comuni interessati dal Programma);
- cartello d’area (da realizzarsi a cura delle Comunità Montane sul format previsto nell’*allegato 1 – tavola 23*, con il supporto e la supervisione della Struttura di Progetto “Val d’Agri” e da installare sulle principali arterie stradali di ingresso alle 4 aree del comprensorio);
- cartello paese (da realizzarsi a cura dei singoli Comuni sul format previsto nell’*allegato 1 – tavola 23*, con il supporto e la supervisione della Struttura di Progetto “Val d’Agri”, e da installare sulle principali arterie stradali di ingresso al Comune interessato).

Per tutti i cartelli la realizzazione del formato digitale sarà curata con il supporto diretto della Struttura di Progetto “Val d’Agri”, la quale costituisce l’unico soggetto preposto ad autorizzare il “Visto di Stampi”.

8. **Materiale d’informazione e di comunicazione** - Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi del Programma Operativo Val d’Agri realizzate da tutti i soggetti interessati dal Programma (Comuni, Regione, privati...) devono sempre mettere in evidenza sulla copertina un’indicazione della partecipazione del Programma mediante l’apposizione del marchio del P.O. Val d’Agri nonché l’emblema europeo. Gli stessi criteri si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica. I materiali realizzati direttamente dalla Struttura di Progetto Val d’Agri, inoltre, devono attenersi più specificamente alla linea grafica elaborata nel Manuale di applicazione del marchio del P.O. Val d’Agri (*allegato 1*).
9. **Manifestazioni informative** - Per l’organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all’attuazione del Programma Operativo Val d’Agri, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione del Programma mediante l’apposizione del marchio del P.O. Val d’Agri sui documenti ed il materiale distribuito. La Struttura di Progetto “Val d’Agri” assiste, per quanto necessario, alla preparazione e all’attuazione delle manifestazioni suddette.
10. Il mancato utilizzo degli strumenti e dei format indicati o un loro utilizzo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente Regolamento e dal “Manuale di applicazione del marchio del P.O. Val d’Agri” (*allegato 1*) comportano la riduzione e/o la revoca del finanziamento erogato per le specifiche azioni/attività a valere sul Programma Operativo.

Art. 14

Vigilanza sull’uso del marchio e sull’applicazione del presente Regolamento

La vigilanza sul corretto uso del marchio viene esercitata dalla Struttura di Progetto “Val d’Agri”, nella persona del Dirigente, il quale si avvale della collaborazione dello staff dedicato alla comunicazione e sente i funzionari competenti nelle materie oggetto di discussione.

Il Dirigente della Struttura di Progetto “Val d’Agri”:

- richiede in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del marchio;
- esegue controlli, direttamente tramite funzionari dell’ente o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del marchio;
- assegna all’interessato un termine per l’eventuale regolarizzazione.
- applica le sanzioni previste agli artt. 9 e 13 del presente Regolamento.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

Nelle singole discipline procedurali relative alle modalità di erogazione dei sostegni finanziari previste dal Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra l'erogazione dovrà essere subordinata ad una adeguata visibilità esterna nel rispetto della normativa sull'uso del marchio e dei supporti di comunicazione del Programma Operativo disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 16
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul BUR ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Lo stesso è pubblicato sul sito Internet del Programma Operativo Val d'Agri (www.povaldagri.basilicata.it).